

dal Comitato dei delegati nel proprio seno, dall'ingegnere capo del distretto minerario della Sicilia, da due tecnici nominati dal ministro per le corporazioni fra esperti della industria zolfifera; nonchè da un rappresentante del Ministero delle finanze.

Il Direttore generale del Consorzio è anche direttore della Sezione autonoma tecnico-mineraria.

Le norme per il funzionamento della sezione saranno stabilite con decreto del ministro delle corporazioni.

(È approvato).

ART. 15.

Il Collegio arbitrale istituito con l'articolo 14 della legge 15 luglio 1906, n. 333, modificato dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1910, n. 361, è abolito.

Tutte le controversie riguardanti il Consorzio zolfifero, tanto come attore che come convenuto, sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

(È approvato).

ART. 16.

Ai due ultimi comma dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1910, n. 361, sono sostituiti i seguenti:

I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6, siano o non consorziati, saranno puniti con l'ammenda di lire 50 per ogni quintale di zolfo, di minerale di zolfo, di sterco di zolfo o altro incorso in contravvenzione.

Qualsiasi impegno od obbligo di fornitura di zolfo da parte del Consorzio verso i predetti contravventori, cesserà di pieno diritto.

Gli incaricati del Consorzio e gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, indicati all'articolo 164 del Codice di procedura penale, procederanno all'accertamento delle contravvenzioni ed al sequestro ed alla confisca del minerale a favore del Consorzio, facendone rapporto all'autorità giudiziaria.

Un decimo dell'ammenda come sopra stabilita sarà devoluta ai funzionari od agenti che avranno elevata la contravvenzione.

(È approvato).

ART. 17.

Il ministro delle corporazioni curerà il regolamento dei rapporti tra l'industria siciliana e quella continentale degli zolfi.

L'onorevole sottosegretario ha già dichiarato di non accettare quest'articolo della Commissione.

TRIGONA, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il Governo non può accogliere l'articolo 17 formulato dalla Commissione perchè ritiene che il compito di curare i rapporti fra le categorie interessate nella produzione rientri nei compiti normali del Governo. D'altra parte la formulazione di una disposizione come quella proposta dalla Commissione potrebbe dar luogo ad equivoci. Prego quindi la Commissione di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE STEFANI, *relatore*. Tenuto conto che il Governo è consenziente nella sostanza di questo emendamento, che d'altronde era stato concordato nella sostanza, se non nella forma legislativa, col ministro delle corporazioni, la Commissione non insiste.

PRESIDENTE. Sta bene. Quindi l'articolo 17 della Commissione è soppresso. Passiamo all'articolo 18, che diventa 17:

« Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti, le quali siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

« Il ministro delle corporazioni, di concerto col ministro delle finanze, è autorizzato a riunire in testo unico tutte le norme legislative riguardanti il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ».

Avendo la Camera approvato l'ordine del giorno dell'onorevole Vassallo, l'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni propone una aggiunta a questo articolo così formulata: « dopo avere udito una Commissione di tre deputati e di tre senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee ».

Pongo a partito l'articolo 17, che con l'aggiunta proposta dall'onorevole sottosegretario di Stato per le corporazioni, risulta così formulato:

« Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti, le quali siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

« Il ministro delle corporazioni, di concerto col ministro delle finanze, è autorizzato a riunire in testo unico tutte le norme legislative riguardanti il Consorzio obbligatorio per l'industria, zolfifera siciliana, dopo avere udito una Commissione composta di